

COMUNE DI FONTE NUOVA Città Metropolitana di Roma Capitale Corpo Polizia Locale

ORDINANZA N. 33 del 29-06-2023

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO SABATO 1° LUGLIO E DOMENICA 2 LUGLIO

IL SINDACO

OGGETTO: Divieto di somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori di vetro sabato 1 e domenica 2 luglio,

IL SINDACO

Visti:

- L'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998;
- L'art. 50 co. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 8, co. 1, lett. a) della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter co. 1 lett. a) L. n. 132/2018;
- La legge 24 novembre 1981 n. 689;
- L'art. 35 ter co. 1 lett. a) della Legge n. 132/2018;

Premesso che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono stati programmati eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti ed elevato afflusso di pubblico sul territorio comunale;

Rilevato che il rilevante numero di avventori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – in prevalenza giovani – e dei luoghi di vendita per asporto di alcolici e bevande di vario genere, rende necessario un rafforzamento delle misure dirette a garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, nonché la tutela dell'ambiente e del contesto urbano spesso interessato dall'abbandono di contenitori di vetro che

vengono prelevati dai locali per la consumazione in strada e depositati incautamente nelle aree pubbliche, rappresentando oltremodo un pericolo per la pubblica incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;

Valutati gli esiti positivi che le ordinanze sindacali degli anni scorsi in materia di divieto di somministrazione e vendita, per determinate attività commerciali e pubblici esercizi, di bevande in contenitori di vetro, ha dato ottimi risultati in termini di riduzione del rischio e per il mantenimento della sicurezza urbana;

Valutato pertanto necessaria, anche per la corrente stagione estiva, la riproposizione delle misure di sicurezza urbana adottate negli anni precedenti, dirette a garantire sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, sia, in linea generale, la tutela dell'ambiente, del decoro e della vivibilità del contesto urbano;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover impartire ai medesimi pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali (settore alimentare) presenti su tutto il centro urbano del territorio comunale alcune limitazioni inerenti la vendita e la somministrazione in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche;

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale;
- b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio che su suolo privato autorizzato per la somministrazione;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Dato atto che, se non prevenuta e limitata con opportune misure autoritative, tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti e che, pertanto, è da ritenersi essenziale prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso di alcolici e/o bevande e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro;

Accertato altresì che, nelle condizioni sopra descritte, l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche, in specie, quest'ultime, nelle ore serali e notturne da parte dei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali ha dimostrato essere efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni minime di sicurezza urbana e della percezione di sicurezza personale dei cittadini stessi;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati, agli esercenti il commercio su aree pubbliche e alle attività di vendita al dettaglio settore alimentare, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, su tutto il centro urbano del territorio comunale alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza e del decoro urbano, collegate alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche e superalcoliche ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 co. 1 lett. a) Legge 48/2017;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

Con decorrenza dalle ore 14:00 del 01/07/2023 e fino alle ore 02:00 del giorno 02/07/2023, nella zona compresa tra Via Primo Maggio e Via Boccaccio e limitrofe, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar pub, ristoranti, ecc,), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, agli esercizi di vendita al dettaglio, se non ricompresi a costituire pasti

- 1) il divieto di vendita e di somministrazione in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande;
 - Tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:
- a) I clienti ammessi all'interno del locale;
- d) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio che su suolo privato autorizzato per la somministrazione;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire pasti;
- 2) Il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica nei confronti dei soggetti fruitori.

Tale divieto non trova applicazione quando la detenzione è correlata all'acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire pasti.

DA' ATTO che

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500 € a 5.000 € in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis1 del D.Lgs 267/2000e ss.mm.ii..

RACCOMANDA infine

Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività similari, ai circoli privati nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

DISPONE

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

 Alle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale;

- Al Comando della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento; polizia.locale@cert.fonte-nuova.it
- Alla Prefettura di Roma; protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Alla questura di Roma; dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it

DISPONE altresì

Di pubblicare la presente ordinanza sul sito web del Comune di Fonte nuova.

IL SINDACO Ing. Piero Presutti

Lì, 29-06-2023